

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1954 del 18/04/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA: AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2003 del 17/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto APRILE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DITTA: AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, (successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014, Determinazione dirigenziale Det-amb n. 4166 del 11/09/2019 e Determinazione dirigenziale Det-amb n. 2805 del 06/06/2022) con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 23854 del 03/04/2014, in favore della ditta "PAVIMENTAL SPA", C.F.

00481670586, per l'attività di "*produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul suolo;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs 152/2006 in materia di recupero rifiuti;
- la Determinazione dirigenziale Det-amb n. 6710 del 29/12/2022 con cui è stata adottata la voltura della suddetta Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, (come aggiornata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014, Determinazione dirigenziale Det-amb n. 4166 del 11/09/2019 e Determinazione dirigenziale Det-amb n. 2805 del 06/06/2022) in favore della ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 12766 del 31/01/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 16943 in pari data), per l'attività di "*produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 6667 del 18/01/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 8971 in pari data, è stata presentata dalla Ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", (C.F. 00481670586 e P.Iva 00904791001), con sede legale a Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona n. 95/101, l'istanza finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "*produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale (*proseguimento senza modifica*);
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul suolo (*proseguimento senza modifica*);
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs 152/2006 in materia di recupero rifiuti (*proseguimento senza modifica*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico (*nuova*);
- con nota prot. n. 16749 del 30/01/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 7 del 06/03/2023 Sinadoc 58066/2023) risulta che:

- con la sopra citata Determinazione dirigenziale Det-amb n. 2805 del 03/06/2022 è stata aggiornata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 517 del 17.3.2014, (già aggiornata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28.10.2014 e D.D. Arpae n. 4166 dell'11.9.2019), relativamente all'autorizzazione all'utilizzo di un impianto mobile di produzione di conglomerato bituminoso, fino al 31/12/2022, in sostituzione dell'impianto fisso, non più utilizzabile per la rottura irreparabile dell'essiccatoio inerti a servizio dell'impianto stesso;
- la modifica sostanziale consiste nella sostituzione di alcune parti dell'impianto fisso presente, tra cui il cilindro essiccatore guasto, con altre più moderne e performanti, (soprattutto in termini di automazione/informatizzazione) del sopra citato impianto mobile;
- la produzione annua di conglomerato bituminoso destinato alla manutenzione e/o costruzione di strade non subirà modifiche, tuttavia la capacità produttiva dell'impianto aumenterà a circa 180 t/h di conglomerato bituminoso;
- il generatore termico per l'essiccazione degli inerti, avente potenza termica nominale di 13,4 MW, è alimentato ad olio combustibile BTZ;
- l'emissione E2 (ex EK) deriva da un impianto di combustione alimentato a GPL avente una potenza di 814 kW, pertanto rientrante tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.

152/06 e conseguentemente non soggetti ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

- l'emissione E3 (nuova), silo stoccaggio filler, sarà attiva per massimo 2 h/settimana;

Atteso che, per quanto concerne la matrice impatto acustico, la ditta ha presentato la "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, dal tecnico competente in acustica;

Visto il Decreto Ministeriale 28 Marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", ritenuto di aggiornare le prescrizioni dell'autorizzazione DET-AMB n. 4166 del 11/09/2019 per il titolo abilitativo "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che:

- con nota prot. n. 9532 del 25/01/2023, acquisita al prot. Arpae n. 14150 del 26/01/2023, l'Azienda USL di Piacenza (Dipartimento di Sanità Pubblica) ha espresso parere favorevole, a condizione che la ditta metta in atto ogni possibile accorgimento al fine di evitare emissioni diffuse;
- con nota prot. n. 16785 del 30/01/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 19192 del 02/02/2023 è stato richiesto al Comune di Piacenza il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché il parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. 28438 del 02/03/2023, assunta al prot. ARPAE n. 37282 in pari data, il Comune di Piacenza ha attestato, relativamente alla matrice impatto acustico, che la ditta ha ottemperato agli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447/1995, e, per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole alla modifica di AUA alle seguenti condizioni:
 - l'altezza geometrica dei punti di emissioni, rispetto al suolo, dovrà essere almeno quella indicata in istanza dalla Ditta;
 - l'attività in discorso, insalubre di 1a classe, dovrà essere condotta in modo da non arrecare danno o pericolo alla salute delle persone che utilizzano la viabilità e gli insediamenti presenti nella zona;
- con nota prot. n. 53512 del 27/03/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica in ordine alla matrice "rifiuti";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014 (come aggiornata con D.D.della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014, D.D. Det-amb n. 4166 del 11/09/2019 e D.D. Det-amb n. 2805 del 06/06/2022 e volturata con D.D. Det-amb n. 6710 del 29/12/2022) - in favore della Ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", (C.F. 00481670586 e P.Iva 00904791001), con sede legale a Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona n. 95/101, per l'attività di "produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia

2. di dare atto che la presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul

- suolo;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs 152/2006 in materia di recupero rifiuti;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

3. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCAZIONE INERTI (EX EMISSIONE H)

Portata massima	42000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO OLIO DIATERMICO ALIMENTATO A GPL – P= 814 KWT - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 (EX EMISSIONE K)

EMISSIONE N. E3 SILO FILLER

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima settimanale	2 h/sett
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

- i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- i camini di emissione E1 ed E3 devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- h) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- i) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- j) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- k) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- l) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E3, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tale emissione, stante la sua ridotta durata di funzionamento;
- m) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **composti organici volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e

criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) in conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l’attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- v) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale;
- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l’interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell’impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

- y) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'impianto generante E1 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- z) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- aa) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- bb) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

4. di stabilire i seguenti limiti per lo scarico S1 di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque provenienti dall'autolavaggio, indicato con la dicitura "Pozzetto di campionamento fiscale" – colore rosa – nella Tavola unica del 12/01/2006 ed allegata all'istanza del 01/03/2006 di cui in premessa):

- tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;

5. di impartire le seguenti prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali (S1) nel corpo idrico superficiale "cunetta autostradale" recapitante nel Canale consortile Borghetto (canale di bonifica promiscuo) e lo scarico di acque di prima pioggia (S2) nel corpo idrico superficiale "Torrente Nure", ex art. 124 del D.Lgs. 152/06:

- a) lo scarico S2 di acque di prima pioggia dovrà rispettare (nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, indicato con la dicitura "Pozzetto prelievo" – colore rosso – nella Tavola unica del 12/01/2006 ed allegata all'istanza del 01/03/2006 di cui in premessa) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali per i parametri come di seguito riportati:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
- b) i pozzetti di prelievo fiscale degli scarichi S1 ed S2 dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) le aree interessate dai sistemi di trattamento dovranno essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
- d) devono essere effettuati controlli periodici circa il corretto funzionamento dei sistemi di trattamento mediante una verifica tecnico - funzionale dei sistemi stessi;
- e) i fanghi, le morchie, gli oli e gli eventuali filtri provenienti dai sistemi di trattamento dovranno essere periodicamente asportati al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- f) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, così come i pozzetti, dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
- g) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta

pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;

h) deve essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:

- le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento;
- eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera j);

i) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato ad ARPAE Piacenza;

j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità degli scarichi, ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento/depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, all'ARPAE, all'AUSL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza (per lo scarico di competenza), indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata, a questa Agenzia, ogni eventuale modifica rispetto a quanto agli atti;

6. di impartire le seguenti prescrizioni per lo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul suolo "canalina interpodereale" afferente al "Torrente Nure", ex art. 124 del D.Lgs n. 152/2006:

a) dovranno essere rispettate le norme tecniche della Delibera 4.02.1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (che continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disciplinato dal D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006);

b) non dovrà essere superato il numero di abitanti equivalenti - 7 A.E. - previsti dalla potenzialità dell'impianto adottato (vassei assorbenti);

c) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi generati dalle fosse Imhoff ed il loro conferimento presso impianto di smaltimento/recupero autorizzato;

d) dovranno essere conservati, a disposizione dell'autorità di controllo, i documenti di avvenuto smaltimento/recupero dei fanghi di cui al punto precedente;

e) dovrà essere prevista una verifica periodica sul corretto funzionamento del vassoio assorbente;

7. di impartire, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentito il recupero R5 e la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:

• **7.6** – conglomerato bituminoso (CER 170302), stoccaggio istantaneo **95.000 t** (59.400 m^3) e con il limite di stoccaggio annuo di **95.000 t/anno**;

b) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

c) l'attività di recupero (R5) esercitata sui rifiuti per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso non potrà superare le **18.000 t./anno** e con il limite di **100 t./giorno**, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;

d) l'attività di recupero (R5) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite nonché di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e dal D.M. n. 69/2018;

e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

f) il recupero dei rifiuti messi in riserva non destinati alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (quantitativo di **77.000 t./anno** = 95.000 t./anno R13 - 18.000 t./anno R5) dovrà essere oggetto di ulteriori preventive comunicazioni/autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti, fatto salvo il loro conferimento ad altri impianti autorizzati;

g) dovrà essere periodicamente effettuato il controllo e la manutenzione della vasca di stoccaggio delle acque di dilavamento dell'area di messa in riserva;

h) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero o conferiti ad altri impianti entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

i) l'attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 170302) dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il "conglomerato bituminoso" cessi di essere qualificato come rifiuto così da divenire "granulato di conglomerato bituminoso";

l) le attività di messa in riserva e di recupero R5 dovranno essere effettuate presso le zone individuate nella planimetria scala 1:500 datata 14/06/2019 allegata alla nota integrativa PAV/2019/0002192/EU del 14/06/2019 (prot. Arpa n. 94671 in data 17/06/2019); le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di eventuali materie prime";

m) i rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R5 dovranno essere immediatamente identificabili tramite apposita segnaletica riportante "lotto in formazione" e depositato separatamente dai rifiuti in stoccaggio e da eventuali altri lotti già formati mediante, ad esempio, sistemi tipo new jersey; altresì presso le "aree di quarantena" dei rifiuti in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione, nonché nelle aree di stoccaggio del prodotto "granulato di conglomerato bituminoso", dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione";

n) dovrà essere compilato un registro di produzione (vidimato dagli uffici ARPAE) in cui dovranno essere indicate:

- le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018 (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali e miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1 – 7);

- la data di svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta AMPLIA INFRASTRUCTURES SP. o ceduto a terzi, con l'indicazione della Ditta destinataria;

o) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero, dovranno essere gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;

8. di confermare l'iscrizione della ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA" nel "Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. 114/C, classe di attività 2 del D.M. n. 350/1998- relativamente all'attività in argomento (come da D.D. Det-amb n. 6710/2022);

9. di dare atto che:

- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

10. di fare salvo che:

- l'attività, insalubre di 1a classe, deve essere condotta in modo da non arrecare danno o pericolo alla salute delle persone che utilizzano la viabilità e gli insediamenti presenti nella zona;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti 830/2015 e 878/2020;

11. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

12. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.